



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA TECNICA ED AMBIENTE SETTORE AMBIENTE - UFFICIO ARIA

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA  
Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243  
Tel.n. 0444/908235 Fax n. 0444/908220

**N° REGISTRO** 118 DEL 24.04.2008

PROT.N.31822

**OGGETTO:** D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE. ART.272, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE – MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL PROVVEDIMENTO N.247 DEL 29.05.2007.

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA ZOCCA LUCIA TEL.N. 0444/908243)

(RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: DOTT. EDOARDO TOBALDO TEL.N. 0444/908227)

### IL DIRIGENTE

**CONSIDERATO** CHE IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 – NORME IN MATERIA AMBIENTALE – ALLA PARTE V, NEL DISCIPLINARE LE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA PREVEDE CHE L'AUTORITÀ COMPETENTE PROCEDA OBBLIGATORIAMENTE, ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO, ALL'ADOZIONE DI APPOSITE AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE (ART.272 COMMA 2) PER GLI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE ALLA PARTE II ALLEGATO IV (ATTIVITÀ GIÀ CLASSIFICATE A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL DPR 25.07.91);

**RICHIAMATO** IL PREDENTE PROVVEDIMENTO N. 247 DEL 29.05.07 AVENTE AD OGGETTO "D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE. ART.272, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE" CON IL QUALE SI È PROCEDUTO ALLA REGOLAMENTAZIONE PER PARTE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO DI CUI SOPRA;

**RILEVATO** PERTANTO LA NECESSITÀ DI PROCEDERE PER LE RIMANENTI ATTIVITÀ;

**CONSIDERATO** CHE QUESTA AMMINISTRAZIONE CON IL PROVVEDIMENTO RICHIAMATO SI RISERVAVA DI MODIFICARE/INTEGRARE LA L'AUTORIZZAZIONE GENERALE IN QUESTIONE PREVEDENDO ULTERIORI TIPOLOGIE PRODUTTIVE, RISPETTO A QUELLE PRESENTI IN ALLEGATO ALLA STESSA;

**RILEVATA** INOLTRE L'OPPORTUNITÀ DI RIVEDERE ALCUNI ASPETTI PER ATTIVITÀ GIÀ DISCIPLINATE E PREVEDERE ULTERIORI TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE, NELL'AMBITO DELLA POSSIBILITÀ PREVISTA DALLA NORMA DI PROCEDERE CON L'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ANCHE PER IMPIANTI DIVERSI RISPETTO A QUELLI SOPRARICHIAMATI;

**CONFERMATA** OGNI CONSIDERAZIONE GIÀ RIPORTATA NEL PROVVEDIMENTO N.247 RICHIAMATO, SIA IN TERMINI DI PREMESSA CHE DI DISPOSIZIONE;

**CONSIDERATO** CHE LE CONDIZIONI TECNICHE, IL RISPETTO DELLE QUALI È PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER L'ADESIONE, DA PARTE DELLE AZIENDE, ALLE AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA (D.LGS. 152/06, ART. 272, COMMA 2), RISULTANO ALLEGATE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE E CHE TALE ALLEGATO MODIFICA E INTEGRA, SOSTITUENDOLO, QUELLO GIÀ ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO N.247 DEL 29.05.2007;

**VISTO** IL D.LGS 152/06“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”;

**VISTA** LA LR 33/85E SMI ;

**RICHIAMATA** LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N.206 DEL 16/5/07 CHE DEMANDA AL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE GLI AGGIORNAMENTI DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE ;

### **DETERMINA**

DI INTEGRARE E MODIFICARE L'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO N.247 DEL 29.05.2007 COME DA ALLEGATO PARTE INTEGRANTE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ALLEGATO 1 BIS).

LA PRESENTE DETERMINAZIONE INTEGRA E MODIFICA LA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO N.247 DEL 29.05.2007, FACENDONE SALVA OGNI ALTRA CONDIZIONE COMPRESA LA SCADENZA, NONCHE' I CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE E DELLE AVVERTENZE.

### **INFORMA**

RESTANO FATTE SALVE LE ADESIONI GIA' PRESENTATE E LE CONSEQUENTI DETERMINAZIONI.

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO, OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GIORNI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
(ING.MARIA PIA FERRETTI)

**Marca da  
bollo  
da euro  
14,62**

Alla  
PROVINCIA DI VICENZA  
Settore Ambiente  
C.trà S.Marco,30  
36100 VICENZA

e p.c.

Al Comune di

Al Dipartimento Provinciale ARPAV  
via Spalato, 14  
36100 Vicenza

OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - parte V.  
Adesione all'autorizzazione di carattere generale n.247 del 29.05.07,  
modificata ed integrata dal provvedimento n.118 del 24.04.08.

Il sottoscritto ....., in qualità di gestore, così come  
definito all'art.268, lettera n) del D.Lgs 152/2006 ( persona fisica o giuridica che ha un  
potere decisionale circa l'esercizio l'installazione o l'esercizio dell'impianto)

degli impianti della ditta denominata.....

con sede legale in Comune di ..... (....) CAP ..... via ..... n. ....,

e sede dell'azienda in Comune di ..... (....) CAP..... via ..... n. ....,

Partita IVA....., codice R.E.A.....,

codice ISTAT.....

**presenta richiesta di adesione all'autorizzazione generale n.247 del 29.05.07,  
modificata ed integrata dal provvedimento n.118 del 24.04.08**

ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/06 per

- installazione nuovo impianto
- trasferimento impianto dall'attuale stabilimento sito in  
Comune di.....via.....allo stabilimento sito in  
Comune di.....via .....
- per modifica sostanziale;
- per la prosecuzione esercizio impianto autorizzato, in  
adempimento all'art.281.

*Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.*

**DICHIARA  
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE:**

- l'impianto per il quale viene chiesta adesione all'autorizzazione generale rispetta le condizioni tecniche previste all'Allegato 1;
- si impegna altresì a rispettare le relative prescrizioni specifiche e quelle generali, nonché ogni altra disposizione vigente in materia;
- si impegna ad acquisire ogni altra legittimazione necessaria all'insediamento ed all'esercizio dell'attività.

N.B. L'inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione prevedono l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 152/06.

Data: \_\_\_\_\_

Timbro e firma del  
Gestore dell'impianto

\_\_\_\_\_

*La firma del titolare/legale rappresentante deve essere autenticata, oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, può non essere autenticata se viene apposta alla presenza del dipendente addetto a ricevere la comunicazione stessa. L'istanza è ugualmente accettata anche nel caso in cui la sottoscrizione venga apposta non avanti l'addetto (es. spedita per posta), purché sia allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.*

**Allegati :**

1. scheda informativa;
2. planimetria dello stabilimento con indicato ogni punto di emissione e sua identificazione conforme alla scheda informativa;
3. relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e dei relativi impianti e sistemi di abbattimento.

## SCHEDA INFORMATIVA

L'attività svolta per la quale ci si avvale dell'autorizzazione generale è:

- Lavorazione del legno.
- Carrozzerie.
- Laboratori orafi.
- Produzione di ceramiche.
- Attività di stampa.
- Produzione calcestruzzo e gesso.
- Industrie alimentari.
- Lavorazioni meccaniche.
- Attività di cava, impianti per la lavorazione di materiale inerte, compresi i rifiuti inerti recuperabili di cui al D.Lgs.152/06, e betonaggio.
- Lavorazioni conciarie.
- Produzione di prodotti in vetroresina.
- Torrefazione.
- Produzione di saponi e detergenti sintetici.
- Fusione e pressofusione.
- Molitura dei cereali.
- Articoli in gomma e materie plastiche.
- Produzione di carta/cartone e similari.
- Produzione di mastici, pitture, vernici, inchiostri ed affini.
- Incollaggio.

Ed in particolare .....

*(specificare il tipo di impianti in relazione a quanto riportato nella relazione tecnica)*

### DATI IMPIANTI PRODUTTIVI

Tipi di impianti presenti: .....

.....

Utilizzo impianti: gg/anno .....h/giorno:.....

### PUNTI DI EMISSIONE

Camini	Altezza (m)	Diametro (cm)	Portata (Nmc/h)	Inquinante (Tipo)	Impianto di abbattimento (Tipologia)

### MATERIE PRIME E PRODOTTI AUSILIARI

Tipo.....Consumo in kg/giorno: .....

Tipo.....Consumo in kg/giorno: .....

Tipo.....Consumo in kg/giorno: .....



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA TECNICA ED AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE - UFFICIO ARIA

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA  
Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243  
Tel.n. 0444/908235 Fax n. 0444/908220

E-mail: [zocca.lucia@provincia.vicenza.it](mailto:zocca.lucia@provincia.vicenza.it)

### ALLEGATO N.1 BIS

## **“Condizioni tecniche per l’adesione, da parte delle aziende, alle autorizzazioni di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera” (D.Lgs. 152/06 art. 272, comma 2)**

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale - alla parte V nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera prevede che l’autorità competente proceda obbligatoriamente, entro due anni dall’entrata in vigore dello stesso, all’adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale ( art.272 comma 2) per gli impianti relativi alle attività individuate alla parte II allegato IV, attività già classificate a ridotto inquinamento atmosferico e pertanto ad impatto modesto. L’autorità competente ha inoltre la facoltà di provvedere in maniera analoga per altre categorie di impianti, esclusi comunque quelli che impiegano o emettono sostanze o preparati cancerogene, mutagene o teratogene.

L’autorizzazione di carattere generale soddisfa un’esigenza di semplificazione amministrativa per gli utenti, che possono ottenere mediante semplice adesione e allegando la prova documentale del possesso dei requisiti tecnici, il titolo abilitativo necessario per lo svolgimento della propria attività.

Vengono definite le condizioni tecniche, che costituiscono il presupposto per l’autorizzazione generale, relative alle seguenti attività:

- 1) **Lavorazione del legno.**
- 2) **Carrozzerie.**
- 3) **Laboratori orafi.**
- 4) **Produzione di ceramiche.**
- 5) **Attività di stampa.**
- 6) **Produzione calcestruzzo e gesso.**
- 7) **Industrie alimentari.**
- 8) **Lavorazioni meccaniche.**
- 9) **Attività di cava, impianti per la lavorazione di materiale inerte, compresi i rifiuti inerti recuperabili di cui al D.Lgs.152/06, e betonaggio.**
- 10) **Lavorazioni conciarie.**
- 11) **Produzione di prodotti in vetroresina.**
- 12) **Torrefazione.**
- 13) **Produzione di saponi e detersivi sintetici.**
- 14) **Fusione e pressofusione.**
- 15) **Molitura dei cereali.**
- 16) **Articoli in gomma e materie plastiche.**
- 17) **Produzione di carta/cartone e similari.**

**18)Produzione di mastici, pitture, vernici, inchiostri ed affini.**  
**19)Incollaggio.**

# 1) Lavorazione del legno.

**Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende di lavorazione del legno**, con impianti di:

- a) segagione;
- b) essiccazione del legname vergine<sup>1</sup>;
- c) lavorazioni meccaniche con macchine utensili o manuali (levigatura, squadratura, fresatura, etc.);
- d) verniciatura ed essiccazione;

**purché rispettino le seguenti condizioni:**

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Le emissioni provenienti dagli impianti di cui alle lettere a) e c) sono captate mediante apposito impianto di aspirazione, trattate mediante idoneo impianto di abbattimento e convogliate all'esterno.
- c. Per gli impianti di cui alla lettera d), le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti vengono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti di captazione degli effluenti; i fumi delle fasi di applicazione sono avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato
- d. Il quantitativo massimo di solvente nei prodotti vernicianti non supera le 15 tonnellate/anno complessive per l'intero stabilimento.
- e. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

<b>Fase</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione</b>
<i>Applicazione vernice</i>	Polveri	3 mg/Nmc
	Sostanze organiche totali	Parte II - Tabella D
<i>Essiccazione vernice</i>	Sostanze organiche totali	50 mgC/Nmc
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri	20 mg/Nmc

**Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:**

<sup>1</sup> Gli impianti termici funzionali all'essiccazione del legno vergine con potenzialità inferiore ai valori soglia di cui all'art. 269 comma 14 del D.lgs.152/06 non necessitano di autorizzazione.

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Per gli impianti relativi a "lavorazioni meccaniche", qualora il quantitativo di materie prime lavorate risulti superiore a 2000 Kg/g, la frequenza dell'autocontrollo dovrà essere annuale.
- 3) Per gli impianti relativi a "lavorazioni meccaniche" in aziende che effettuano esclusivamente attività di verniciatura la frequenza dell'autocontrollo è triennale e lo stesso non è dovuto nell'ipotesi di cui al punto 4
- 4) Per la verniciatura i limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di prodotti vernicianti non superiori a 10 kg/g.
- 5) In alternativa al controllo analitico del parametro "Sostanze organiche totali" la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 6) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 7) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

## 2) Attività di carrozzeria.

**Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende con attività di carrozzeria purché rispettino le seguenti condizioni:**

- 1) L'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 20 kg/giorno (tal quale) e 0,5 tonnellate/anno (di solventi).
- 2) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; i fumi derivanti dalle fasi di applicazione sono avviati ad un sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- 3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06:

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione</b>
Polveri	3 mg/Nmc
Solventi organici totali ( <i>Rivestimento</i> )	Parte II - Tabella D
Solventi organici totali ( <i>Essiccazione</i> )	50 mgC/Nmc

### **Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:**

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Dovrà essere tenuto apposito registro in cui registrare con cadenza almeno mensile i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati.
- 3) In alternativa al controllo analitico di cui al punto 1), la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, mediante la valutazione di un bilancio fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le possibili emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) Nell'ipotesi di utilizzo di prodotti non superiori a 5 kg/g i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

## 8) Lavorazioni meccaniche

**Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che dispongono di impianti di:**

- a) lavorazioni meccaniche.**
- b) verniciatura.**
- c) pulizia di superficie.**
- d) anodizzazione/galvanica**

alle condizioni di seguito riportate per ognuna delle categorie citate da a) a d).

### a) **Impianti di lavorazioni meccaniche<sup>4</sup>.**

Possono aderire le aziende di lavorazioni meccaniche con impianti di:

- 1) DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI (forgia, fucinatura, ecc.)
- 2) TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI (pallinatura, granigliatura, sabbatura)
- 3) SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI (nelle diverse modalità: elettrica, al plasma, laser, manuale e automatica) e OPERAZIONI ASSIMILATE (puntatura ed elettroerosione, brasature e saldobrasature (dolci o forti), taglio al plasma e assimilati (ossitaglio))
- 4) TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE (finitura, lucidatura, meccanica, levigatura, nastratura, sbavatura lappatura, molatura, spazzolatura -qualora attività autonoma non a servizio della saldatura-, lapidellatura, carteggiatura, burattatura, affilatura, smerigliatura, ecc.)
- 5) TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI (tempra e rinvenimento, cementazione e nitrurazione)

### **purché rispettino le seguenti condizioni:**

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Le emissioni provenienti da tutti gli impianti di cui sopra sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno.
- c. Le lavorazioni "trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli" sono dotate di impianti di trattamento delle emissioni
- d. La Tempra viene svolta in apposito ambiente confinato.
- e. I trattamenti di nitrurazione sono svolti in forni chiusi; l'aspirazione ed il convogliamento all'esterno riguardano, oltre alla nitrurazione, anche le

---

<sup>4</sup> Le operazioni di tornitura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura, ricottura e normalizzazione, rettifica, non sono soggette ad autorizzazione.

seguenti fasi operative: lavaggio del forno con atmosfera nitruante, lavaggio finale del forno con gas inerte.

f. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Lavorazione	Inquinante	Concentrazione
deformazione plastica dei metalli	Polveri	20 mg/Nmc
trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli	Polveri	20 mg/Nmc
saldatura di particolari metallici operazioni assimilate	Polveri	10 mg/Nmc
trattamenti di finitura delle superfici metalliche	Polveri	20 mg/Nmc
trattamenti termici dei metalli	Polveri (comprese nebbie oleose)	10 mg/Nmc
“ “ “ “ : Nitrazione	ammoniaca	250 mg/Nmc

### **Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:**

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale; la cadenza sarà triennale per la saldatura, per la tempra se il consumo di olio è inferiore a 10 Kg/giorno, per il rinvenimento, la cementazione e la nitrazione.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

### **b) Impianti per la verniciatura di oggetti vari (ad esclusione del legno.**

#### **purché rispettino le seguenti condizioni:**

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. L' utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 50 kg/g (tal quale) e le 5 tonnellate anno di solventi (di solvente).
- c. Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione sono avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- d. Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto.
- e. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06:

<b>Fase</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione</b>
<i>Applicazione</i>	Polveri	3 mg/Nmc
	COV	Parte II - Tabella D
<i>Essiccazione</i>	COV	50 mgC/Nmc

**Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:**

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Nell'ipotesi di utilizzo di prodotti vernicianti non superiore a 10 kg/g i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico.
- 3) In alternativa al controllo analitico, la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

**c) Pulizia di superficie (sgrassaggio)<sup>5</sup>**

**Possono aderire le aziende con attività di pulizia mediante:**

1. sgrassaggio manuale o a spruzzo ;
2. sgrassaggio in vasca;
3. lavaggio in macchine a circuito chiuso<sup>6</sup>.

**purché rispettino le seguenti condizioni:**

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Gli impianti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono dotati di idonei sistemi di aspirazione, con convogliamento all'esterno degli effluenti gassosi ed

<sup>5</sup> La pulizia di superfici con detergenti a base acquosa, effettuata anche in più fasi di lavaggio, non è soggetta ad autorizzazione.

<sup>6</sup> Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori, ecc

eventuale sistemi di abbattimento qualora necessario per il rispetto dei limiti.

- c. Le macchine di lavaggio a circuito chiuso sono dotate di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati durante l'apertura del portello di carico e scarico, con convogliamento all'esterno.
- d. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06:

<b>Inquinante</b>	<b>Flusso di massa</b>
COV	Tabella D – Parte II

**Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:**

1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.

2) Per le imprese che utilizzano una quota di solvente inferiore a 3 Kg/giorno i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico.

3) In alternativa al controllo analitico la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.

4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.

4) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

**d) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione**

**Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende dotate di impianti per le seguenti attività:**

- 1) DECAPAGGIO: chimico ed elettrochimico
- 2) FOSFATAZIONE
- 3) ARGENTATURA
- 4) DORATURA
- 5) RAMATURA
- 6) OTTONATURA
- 7) BRONZATURA
- 8) STAGNATURA PER ELETTRODEPOSIZIONE
- 9) ZINCATURA PER ELETTRODEPOSIZIONE
- 10) OSSIDAZIONE ANODICA
- 11) ELETTRODEPOSIZIONE DI FERRO
- 12) BRUNITURA
- 13) ELETTROPULITURA
- 14) BRILLANTATURA ELETTROCHIMICA
- 15) SMETALLIZZAZIONE

16) LAVAGGIO E NEUTRALIZZAZIONE

17) ASCIUGATURA O ESSICCAZIONE preparazione delle paste;

**purché rispettino le seguenti condizioni:**

6. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
7. Il consumo di prodotti chimici non supera i 10 kg/g.
8. Le aspirazioni delle linee acide e basiche sono separate
9. Gli impianti garantiscono il rispetto dei limiti minimi di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06, tenendo conto delle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate.

**Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:**

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

## Prescrizioni generali

1. Nel caso si tratti di nuova installazione o trasferimento, l'impresa deve:
  - a. comunicare alla Provincia ed all'Arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti;
  - b. comunicare alla Provincia ed all'Arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intendono effettuare i prelievi necessari per il primo controllo;
  - c. effettuare, per ciascun punto di emissione attivato, un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto, trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni.
2. Per impianti esistenti l'impresa deve effettuare il primo controllo analitico con prelievo entro 60 giorni dall'adesione, dando comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia e all'Arpav e trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni. Qualora l'adesione venga effettuata contestualmente per modifica di impianti esistenti e/o ampliamento di attività con installazione nuovi impianti e per prosecuzione esercizio impianti esistenti il prelievo potrà essere effettuato entro 70 giorni dall'adesione.
3. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici ed i verbali di campionamento e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo per almeno 5 anni. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
4. Le metodologie di campionamento ed analisi dovranno essere conformi al D.Lgs.152/06. Alle misure di emissione devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento.
5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.

6. I generatori di calore a servizio degli impianti dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione qualora non compresi al punto 14 dell'articolo 269.